

REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI DELL'ATS DI BERGAMO

INDICE

ART. 1. OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART. 2. IL DIPARTIMENTO: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE	2
ART. 3. IL DIPARTIMENTO: FUNZIONI.....	3
ART. 4. GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO E LORO FUNZIONI	4
Direttore del Dipartimento	4
Comitato di Dipartimento	5
ART. 5. DISCIPLINA DEI SINGOLI DIPARTIMENTI	6
ART. 6. SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI.....	6
ART. 7. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	6

ART. 1. OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolarmente disciplina le funzioni e l'organizzazione dei dipartimenti gestionali dell'ATS Bergamo.

I principali riferimenti normativi sono da individuarsi nelle seguenti fonti normative:

- D. Lgs n. 502/1992, art. 17 bis;
- L.R. 31/1997, come modificata dalla legge regionale n. 23/2015, art. 6, comma 6;
- DGR n. X/5113 del 29/04/2016 ad oggetto “Linee guida regionali per l'adozione dei Piano di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della regione Lombardia e di AREU”;
- DGR n. X/5513 del 02/08/2016 ad oggetto: Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della regione Lombardia e di AREU”.

ART. 2. IL DIPARTIMENTO: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

L'art. 17 bis del D. Lgs n. 502/1992 stabilisce che l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie.

Sulla base della predetta previsione normativa il Dipartimento è definito come una “articolazione organizzativa che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili”.

La L.R. 23/2015 ha istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che possono adottare l'organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale, articolandola nei seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- b) Dipartimento delle Cure Primarie;
- c) Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;
- d) Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;
- e) Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali;

f) Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali.

Tutti i dipartimenti sopra elencati appartengono alla tipologia dei **dipartimenti gestionali**, costituiti da strutture complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica tipica di tali Dipartimenti è l'uso integrato delle risorse attribuite.

ART. 3. IL DIPARTIMENTO: FUNZIONI

I compiti e le funzioni dei Dipartimenti sono le seguenti:

- individuare gli obiettivi prioritari da perseguire tra i quali, anche per i dipartimenti gestionali, acquistano particolare rilevanza quelli relativi alla integrazione con altre strutture e quelli relativi alla “presa in carico” delle persone croniche e fragili;
- analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature, nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione dell'evidenza clinica e delle letteratura scientifica;
- individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni e delle modalità di presa in carico delle persone croniche e fragili;
- valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate;
- ottimizzare l'uso delle risorse assegnate;
- utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali;
- organizzare l'eventuale attività libero professionale;
- partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica;
- studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

ART. 4. GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO E LORO FUNZIONI

Gli organi del Dipartimento sono **il Direttore di Dipartimento** ed **il Comitato di Dipartimento**.

Direttore del Dipartimento

L'incarico di Direttore di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale su base di fiducia ad uno dei responsabili di Unità Organizzativa Complessa afferenti al Dipartimento ed è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili di Unità Organizzativa Complessa; per tutta la durata dell'incarico mantiene la responsabilità della medesima struttura.

L'incarico ha durata triennale e non può superare la durata dell'incarico del Direttore Generale. È soggetto a verifica annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne coordina l'attività e ne promuove le iniziative utili al buon funzionamento dello stesso.

Nell'ambito delle sue funzioni:

- programma, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Dipartimento e in caso di sua assenza nomina un sostituto;
- garantisce l'integrazione intra ed interdipartimentale;
- promuove il conseguimento degli obiettivi assegnatigli con l'ausilio del Comitato di Dipartimento e verifica i risultati conseguiti;
- formula proposte programmatiche ed operative;
- propone eventuali variazioni nell'organizzazione del lavoro;
- riferisce al Direttore Generale in merito all'attività svolta dal Comitato di Dipartimento;
- effettua il monitoraggio degli obiettivi assegnati al Dipartimento.

I Direttori di Dipartimento, congiuntamente al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore Sociosanitario e ai Direttori di Distretto, sono componenti del Collegio di Direzione, nominato, presieduto e coordinato dal Direttore Generale.

Comitato di Dipartimento

Presieduto dal Direttore del Dipartimento o suo sostituto, è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica ed è composto dai Responsabili delle Strutture Organizzative Complesse e delle Strutture Organizzative Semplici Dipartimentali ed eventuale Responsabile tecnico e/o infermieristico ed amministrativo.

Su tematiche specifiche e ove il Direttore di Dipartimento lo ritenga necessario, possono essere invitati i responsabili delle Strutture Organizzative Semplici e delle Posizioni Organizzative afferenti.

Il Comitato di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento almeno due l'anno con indicazione dell'ordine del giorno; in via straordinaria è convocato dal Direttore di Dipartimento qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri aventi di diritto del Comitato stesso.

I componenti del Comitato di Dipartimento che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motiva al Direttore di Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento può stabilire di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dirigenti e dipendenti dell'ATS di Bergamo su materie specifiche.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; per ogni riunione del Comitato deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Direttore del Dipartimento..

La convocazione, con relativo ordine del giorno, sono trasmessi alla Direzione Strategica.

Le riunioni del Comitato di Dipartimento, devono essere verbalizzate da un segretario individuato dal Direttore.

Dal verbale delle riunioni devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- i nominativi di coloro che sono intervenuti nel dibattito;
- le decisioni adottate.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Direttore di Dipartimento e dal dipendente con funzioni di segretario e inviato in copia alla Direzione Strategica; dei verbali deve essere garantita la massima diffusione a livello dipartimentale.

ART. 5. DISCIPLINA DEI SINGOLI DIPARTIMENTI

Ogni Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, redigerà un proprio regolamento, mirato a stabilire norme di dettaglio specifiche, necessarie a definire funzioni e obiettivi propri.

Il regolamento dei singoli Dipartimenti dovrà conformarsi allo schema richiamato *ultra*, all'art. 6, e verrà approvato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Dipartimento.

ART. 6. SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI

Lo schema proposto per la stesura dei Regolamenti dei Dipartimenti Aziendali è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

ART. 7. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato in funzione di norme e/o indicazioni statali, regionali o dal Direttore Generale dell'ATS di Bergamo.